

**BANCA D'ITALIA**

**Istruzioni di Vigilanza  
per le banche**

*Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 - 6° Aggiornamento del 3 gennaio 2002*

# Istruzioni di Vigilanza per le banche

## Circolare n. 229 del 21 aprile 1999

### *Aggiornamenti* (\*):

**1° Aggiornamento del 6 agosto 1999:** Modifica della normativa sulla riserva obbligatoria (Tit. IX - Cap. 3: pagg. da 1 a 9; Indice: pag. 27). N.B.: gli Allegati C e D sono soppressi.

**2° Aggiornamento del 15 ottobre 1999:** Partecipazioni al capitale delle banche e delle società finanziarie capogruppo (Tit. II - Cap. 1: pagg. da 1 a 30; Tit. IV - Cap. 9, pagg. 8 e 15; Indice: pagg. 4 e 5).

**3° Aggiornamento dell'11 febbraio 2000:** Modifica della normativa sui requisiti patrimoniali di vigilanza (Premessa: pag. 4; Tit. IV - Cap. 1: pagg. da 2 a 25; Tit. IV - Cap. 2: pagg. da 1 a 27; Tit. IV - Cap. 3: pagg. da 1 a 72; Tit. IV - Cap. 5: pagg. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14 e 15; Indice: pagg. da 9 a 29).

**4° Aggiornamento del 10 agosto 2000:** Modifica delle Istruzioni di vigilanza in materia di finanziamenti a medio e a lungo termine alle imprese (Premessa: pag. 4; Tit. IV - Cap. 6: pagg. 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8).

**5° Aggiornamento del 29 dicembre 2000:** Abrogazione delle Istruzioni di vigilanza in materia di riserva obbligatoria (Indice: pagg. 26, 28 e 29). N.B.: Il Capitolo 3 del Titolo IX è soppresso. La regolamentazione in materia di riserva obbligatoria è confluita nel documento "Strumenti di politica monetaria dell'Eurosistema – Guida per gli operatori", emanato dalla Banca d'Italia nel Dicembre 2000.

**6° Aggiornamento del 3 gennaio 2002:** Istruzioni di vigilanza per le banche (adeguamento all'euro) (Tit. IV - Cap. 11: pagg. 21 e 23; Tit. V - Cap. 3: pagg. 2 e 3; Tit. V - Cap. 5: pag. 3; Tit. IX - Cap. 1: pagg. 2, 3, 15, 19 e da 22 a 26; Tit. IX - Cap. 2: pagg. 1 e 6; Tit. X - Cap. 1: pagg. da 5 a 7 e 9).

---

(\*) Accanto a ciascun aggiornamento vengono indicate tutte le nuove pagine a stampa recanti le indicazioni del mese e dell'anno di emanazione dell'aggiornamento stesso.

## SEZIONE V

## EMMISSIONE E GESTIONE DI ASSEGNI BANCARI

**1. Assegni bancari**

Le banche adottano ogni cautela per evitare i pericoli insiti in un uso non corretto dell'assegno bancario.

Esse si astengono dal trattenere in sospeso, per un tempo superiore a quello strettamente necessario per la lavorazione dei titoli, assegni tratti dai clienti oltre le disponibilità di conto e dal riconoscere, prima dell'incasso, a non affidati o oltre i limiti dell'affidamento il corrispettivo di assegni tratti su un'altra banca.

Le banche rilevano i passaggi a debito dei conti non affidati nonché gli sconfinamenti rispetto al credito accordato; in ogni caso, l'assunzione di rischi deve essere contenuta negli importi e nella frequenza.

Le banche pongono attenzione al disposto dell'art. 5 della legge 5 luglio 1991, n. 197, circa l'obbligo di segnalare al Ministro del tesoro gli assegni pervenuti di importo superiore a euro 10.329,14, privi della clausola di non trasferibilità.

**1.1 Assegni tratti sulla banca**

Le banche adottano opportune cautele in occasione dell'apertura di c/c; in particolare, devono astenersi dal consegnare carnets di assegni a persone che non siano già note o per le quali non siano state acquisite idonee informazioni (1); il rilascio dei carnets deve essere effettuato con prudenza, valutando la frequenza delle richieste da parte del cliente, la disponibilità e l'andamento del relativo conto, la natura dell'attività svolta, nonché l'esistenza di rapporti con altre banche.

Gli assegni tratti sulla banca possono essere pagati soltanto se emessi nei limiti delle disponibilità di conto ovvero nell'ambito del fido accordato al cliente o del margine di sconfinamento concedibile in base alle disposizioni interne.

Gli assegni bancari privi di copertura non devono essere tenuti in sospeso. Le banche inviano tali assegni al protesto senza indugio.

I titoli che vengono onorati devono essere addebitati senza indugio nei rispettivi conti di modo che i saldi evidenzino le eventuali nuove facilitazioni di credito concesse. La contabilità deve rappresentare esattamente nella natura e nell'entità l'effettivo stato dei rapporti tra banca e cliente, rendendo anche possibili i successivi controlli degli organi aziendali.

---

(1) Si rammentano in proposito anche gli obblighi di identificazione e registrazione previsti dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

#### 1.4 *Assegni post-datati*

Le banche devono astenersi dall'acquisire assegni "post-datati" a garanzia di operazioni di affidamento o comunque dal negoziare titoli della specie, salvo che per l'immediato incasso ai sensi dell'art. 31 del R.D. n. 1736/1933.

La post-datazione non è coerente con la funzione di mezzo di pagamento che l'ordinamento attribuisce all'assegno bancario; essa, infatti, dà luogo a un improprio assolvimento da parte dell'assegno della funzione tipica della cambiale di differimento del pagamento.

L'utilizzo di assegni "post-datati", infine, può riconnettersi a fatti illeciti. Particolare attenzione va quindi rivolta al contesto in cui è richiesta l'operazione (situazione economica del cliente, frequenza delle operazioni), al fine di cogliere eventuali fatti rilevanti per le segnalazioni richieste dall'art. 3 della legge 5 luglio 1991, n. 197 (cfr. in proposito le "Indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette" emanate dalla Banca d'Italia).

#### 1.5 *Pagamento di assegni «non trasferibili» a persona diversa dal beneficiario*

L'art. 43 della legge sull'assegno, dopo aver prescritto che l'assegno bancario non trasferibile «non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato sul suo conto corrente», stabilisce al secondo comma che «colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento» (1).

La banca negoziatrice di un assegno non trasferibile che effettua il pagamento a persona diversa dal beneficiario si assume il rischio — rilevante sul piano della responsabilità patrimoniale — di una eventuale contestazione del pagamento da parte dell'effettivo prenditore.

Le banche, di norma, assumono tale rischio per esigenze di correttezza operativa nei casi in cui l'intestatario sia impossibilitato ad incassare personalmente il titolo e sia eccessivamente oneroso ricorrere al conferimento formale di apposita procura. Tenuto conto delle connesse responsabilità patrimoniali, si raccomanda alle banche negoziatrici di adottare le opportune cautele, in particolare attuando la prassi agevolativa nei confronti di clientela nota e in presenza di situazioni nelle quali risulti fuori di dubbio la sottostante legittimità delle operazioni.

---

(1) La legge 5 luglio 1991, n. 197 stabilisce peraltro limitazioni al trasferimento, tra l'altro, di assegni superiori a euro 10.329,14.

## 2. Fonti normative

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 10, comma 1, in base al quale la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria;
- art. 11, comma 1, ove la raccolta del risparmio è definita come l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi, sia sotto altra forma;
- art. 10, comma 2, e art. 11, comma 2, i quali prevedono che l'esercizio dell'attività bancaria, con particolare riferimento alla raccolta del risparmio tra il pubblico, è riservata alle banche;
- art. 12, che tra l'altro riconosce a tutte le banche, in qualunque forma costituite, la possibilità di emettere obbligazioni rimettendo alla Banca d'Italia, in conformità delle determinazioni del CICR, il compito di disciplinare l'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società;
- art. 53, comma 3, lett. d), ove è prevista la facoltà per la Banca d'Italia di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche anche in materia di contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- articoli di cui al titolo VI, capo I, in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e in particolare art. 117, comma 8, che riconosce alla Banca d'Italia il potere di prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato;

e inoltre

- dal decreto n. 436659 emanato dal Ministro del tesoro il 28 dicembre 1992, che disciplina, tra l'altro, i controlli esercitabili dalla Banca d'Italia sulle succursali di enti creditizi comunitari insediate in Italia;
- dal decreto n. 242631 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993, che detta direttive riguardanti l'emissione di obbligazioni, di certificati di deposito e le altre forme di raccolta delle banche;
- dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che, nell'ambito delle disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, disciplina la ridenominazione e la dematerializzazione degli strumenti di debito privati;
- dal regolamento della Consob adottato con deliberazione del 23 dicembre 1998 e successive modifiche, che disciplina la gestione accentrata e la dematerializzazione degli strumenti finanziari, i tempi e i modi della ridenominazione in euro degli strumenti finanziari privati.

## 3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "*altri titoli*", strumenti di raccolta che comportano l'emissione da parte delle banche di titoli di credito diversi dalle obbligazioni, dai certificati di deposito e dai buoni fruttiferi;

- *"banche autorizzate in Italia"*, le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie;
- *"banche comunitarie"*, le banche aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia;
- *"certificati di deposito"* e *"buoni fruttiferi"*, titoli di credito emessi per la raccolta di risparmio a breve e medio termine. Essi costituiscono "titoli individuali" in quanto ogni titolo, rappresentando una specifica operazione di prestito, può essere emesso su richiesta del singolo cliente delle cui specifiche esigenze può quindi tener conto (1); sono emessi generalmente "a flusso continuo";
- *"durata media delle obbligazioni"*, la media ponderata delle scadenze delle quote capitale di ciascun titolo con pesi pari alle quote capitale medesime;
- *"obbligazioni"*, titoli di credito con le caratteristiche di cui all'art. 2413 del codice civile, emessi per la raccolta di risparmio a medio e lungo termine. Essi sono tipicamente "titoli di massa": i titoli di una stessa emissione sono frazioni uguali di un prestito unitario, fungibili tra loro. Possono essere offerti in tranches e il relativo periodo di collocamento può essere anche protratto nel tempo. Vengono rimborsati a scadenza ovvero secondo un piano di ammortamento; possono anche essere irredimibili (2);
- *"patrimonio di vigilanza"*, l'aggregato definito al Tit. IV, Cap. 1, delle presenti Istruzioni;
- *"prestiti irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione della Banca d'Italia"*, passività il cui contratto prevede le seguenti condizioni:
  - a) in caso di perdite di bilancio, le somme rivenienti dalle suddette passività e dagli interessi maturati possono essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all'ente emittente di continuare l'attività;
  - b) in caso di andamenti negativi della gestione, può essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o a limitare il più possibile l'insorgere di perdite;
  - c) in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito può essere rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non egualmente subordinati;
- *"raccolta complessiva"*, il totale dei depositi a risparmio, c/c passivi, buoni fruttiferi, certificati di deposito, obbligazioni e pronti contro termine passivi con clientela;
- *"strumenti ibridi di patrimonializzazione e passività subordinate"*, le passività di cui al Tit. IV, Cap. 1, Sez. II, par. 3, delle presenti Istruzioni;
- *titoli con "caratteristiche di diffusione tra il pubblico"*, titoli per i quali ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'emittente abbia altri strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani; b) limitatamente alle obbligazioni e agli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, l'importo dell'emissione sia superiore a 150 milioni di euro.

---

(1) Ciò non toglie, ovviamente, che la banca possa offrire, in blocco, certificati (o buoni) tra loro identici.

(2) Ai fini della presente disciplina il termine "obbligazioni" indica le obbligazioni non convertibili e quelle convertibili in titoli di altre società.

- c) procedere alle operazioni di conversione, frazionamento o raggruppamento dei certificati rappresentativi di parti dell'OICVM;
- d) accertare che nelle operazioni relative all'OICVM la controprestazione le sia rimessa nei termini d'uso. La banca depositaria controlla in particolare che le negoziazioni di pertinenza dell'OICVM siano regolate secondo le previsioni vigenti nei mercati in cui le negoziazioni hanno luogo;
- e) eseguire le istruzioni dell'OICVM, se non siano contrarie alla legge, al regolamento dell'OICVM ed alle prescrizioni dell'Organo di Vigilanza. Tale verifica ha per oggetto la totalità delle operazioni e riguarda la legittimità di ciascuna di esse anche in relazione alla struttura del portafoglio dell'OICVM, come si determina, man mano, sulla base delle diverse operazioni disposte dall'OICVM.

**Responsabilità**

La banca depositaria è responsabile nei confronti dell'OICVM e dei partecipanti di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi derivanti dallo svolgimento della sua funzione.

In relazione a ciò, avuto altresì presente l'obbligo di riferire all'Organo di Vigilanza sulle irregolarità riscontrate, la banca depositaria provvede ad attivare procedure idonee all'efficiente espletamento delle funzioni di controllo.

**Requisiti**

Ferme restando le valutazioni di carattere generale riguardanti la situazione tecnica dell'ente creditizio istante nonché le più restrittive norme di legge o statutarie, l'assunzione dell'incarico di banca depositaria è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) l'ammontare del patrimonio non sia inferiore a 37,5 milioni di euro;
- b) l'assetto organizzativo sia adeguato all'efficiente svolgimento dei compiti, tenuto conto anche delle specifiche responsabilità rivenienti dall'incarico. In tale contesto viene valutata dall'Organo di Vigilanza anche l'esperienza eventualmente maturata dalla banca nell'attività di intermediazione in valori mobiliari.

Inoltre, una banca che partecipi in misura superiore al 20% al capitale della società di gestione ovvero con un numero di 200.000 azioni nominative al capitale della SICAV può assumere l'incarico di depositaria, a condizione che la maggioranza degli amministratori della società di gestione o della SICAV, l'amministratore delegato, il direttore generale o i dirigenti muniti di rappresentanza della società medesima non svolgano funzioni di amministratore, sindaco o dirigente della banca stessa.

\* \* \*

Data la complessità e la delicatezza dei compiti di banca depositaria, si richiama l'attenzione degli enti creditizi sulla necessità di un'attenta e ponderata valutazione della decisione di assumere l'incarico.

Il compiuto assolvimento delle funzioni postula il ricorso, anche attraverso il perfezionamento di strutture esistenti, ad idonee soluzioni organizzative che vanno individuate tenendo conto, tra l'altro, sia del numero dei fondi o dei patrimoni di SICAV per i quali viene assunto l'incarico sia, nel caso di fondi comuni, della circostanza che essi facciano o meno capo alla stessa società di gestione.

- art. 129, che prevede la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia delle emissioni e delle offerte in Italia di valori mobiliari aventi determinate caratteristiche. Attribuisce, inoltre, alla Banca d'Italia il potere di differire o vietare le operazioni comunicate sulla base dei criteri stabiliti dal CICR;
- art. 11, che individua i casi nei quali soggetti diversi dalle banche possono effettuare raccolta di risparmio presso il pubblico nei limiti e secondo criteri stabiliti dal CICR;
- art. 12, che tra l'altro riconosce a tutte le banche, in qualunque forma costituite, la possibilità di emettere obbligazioni e titoli di deposito, rimettendo alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il compito di disciplinarne l'emissione nei casi diversi dalle obbligazioni convertibili in azioni proprie;  
nonché
- dalla legge n. 43 del 13 gennaio 1994 che ha disciplinato lo strumento delle cambiali finanziarie;
- dal decreto n. 436659 emanato dal Ministro del tesoro il 28 dicembre 1992, che stabilisce che le succursali di banche comunitarie insediate in Italia sono tenute a rispettare le disposizioni di generale applicazione individuate dalla Banca d'Italia;
- dal decreto n. 242631 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993 in materia di emissione di obbligazioni, certificati di deposito e altri strumenti di raccolta da parte delle banche;
- dalla delibera del CICR del 12 gennaio 1994, che fissa i criteri cui la Banca d'Italia si attiene nell'esercizio dei poteri di differimento o di divieto delle operazioni comunicate ai sensi dell'art. 129 del T.U., nonché nella definizione di procedure semplificate e nella individuazione di ipotesi sottratte all'obbligo di comunicazione;
- dalla delibera del CICR del 3 marzo 1994, che fissa i limiti e i criteri per la raccolta di risparmio presso il pubblico da parte dei soggetti diversi dalle banche.

### 3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "*cambiali finanziarie*" e "*certificati di investimento*", gli strumenti di cui alla delibera CICR del 3 marzo 1994 e relative disposizioni di attuazione;
- "*commercial papers*", i titoli a breve termine per la raccolta sui mercati internazionali di fondi rimborsabili;
- "*intermediari del mercato mobiliare*", le banche italiane, le società di intermediazione mobiliare, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U., sempreché autorizzati all'esercizio dell'attività di collocamento di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 19, comma 4, del T.U.F. e gli intermediari esteri abilitati allo svolgimento in Italia dell'attività di collocamento di strumenti finanziari per il tramite di una succursale ovvero in regime di libera prestazione di servizi;

- "*prodotti derivati*", i contratti che insistono su elementi di altri schemi negoziali, quali titoli, valute, tassi di interesse, tassi di cambio, indici di borsa ecc. Il loro valore deriva da quello degli elementi sottostanti. Costituiscono prodotti derivati ad esempio i *futures*, le *options*, gli *swaps*, i *forward rate agreements*. Rientrano tra i titoli rappresentativi di prodotti derivati i prodotti derivati emessi in unità aventi tutte le medesime caratteristiche;
- "*soggetti qualificati*", stati qualificati, organismi internazionali ai quali l'Italia partecipi in qualità di Stato membro, banche e intermediari del mercato mobiliare residenti in stati qualificati, società quotate in mercati regolamentati di stati qualificati, banche e società finanziarie controllate da intermediari del mercato mobiliare residenti in stati qualificati;
- "*stati qualificati*", stati UE e stati della Zona A con rating *investment grade*, ovvero il rating di qualità *investment grade* rilasciato da almeno due società di rating riconosciute (cfr. All. C del Tit. IV, Cap. 3, delle presenti Istruzioni) oppure da almeno una società di rating riconosciuta a condizione che nessuna altra società di rating riconosciuta abbia attribuito un rating inferiore;
- "*strumenti del mercato monetario*", strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario, quali, ad esempio, i certificati di deposito e le cambiali finanziarie;
- "*titoli 'credit linked'*", i valori mobiliari per i quali il pagamento degli interessi e/o del capitale risulta — in tutto o in parte — condizionato al verificarsi o meno di uno o più eventi economici connessi con la solvibilità di un soggetto diverso da quello emittente i titoli;
- "*titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione o di repackaging di attività*", i valori mobiliari per i quali il pagamento degli interessi e/o del capitale risulta — nella sostanza — condizionato alla disponibilità dei fondi derivanti da un portafoglio di attività sottostanti non cartolari (cartolarizzazione) ovvero cartolari (*repackaging*);
- "*valori mobiliari*", gli strumenti di raccolta di fondi, negoziati o negoziabili in un mercato, destinati ad una pluralità di investitori anche appartenenti a categorie predeterminate. Rientrano nella definizione, tra l'altro, gli strumenti del mercato monetario, i titoli rappresentativi di prodotti derivati ed i valori mobiliari atipici;
- "*valori mobiliari atipici*", valori mobiliari non previsti dall'ordinamento italiano. Rientrano tra i valori mobiliari atipici le polizze di credito commerciale; trattasi di strumenti di mercato monetario emessi da imprese, rappresentati da una lettera di riconoscimento del debito rilasciata dal soggetto debitore al creditore, eventualmente accompagnata da una fideiussione bancaria.

#### **4. Destinatari della disciplina**

Le presenti disposizioni sono indirizzate ai soggetti che intendano emettere od offrire valori mobiliari in Italia.

## Riquadro II

### CARATTERISTICHE "STANDARD"

*Emittente:*

soggetto qualificato o soggetto residente in uno stato qualificato.

*Valute di denominazione:*

euro o valute di paesi della Zona A.

*Rendimento:*

il tasso d'interesse può essere fisso, variabile, misto (in un primo periodo fisso e successivamente variabile o viceversa), purché coerente con le condizioni di mercato al momento dell'emissione, tenuto conto della durata dei titoli e dell'emittente.

La struttura finanziaria dei titoli (ad es., modalità di indicizzazione e composizione del flusso cedolare) dovrà essere tale da non ostacolare un'agevole valutazione del rendimento effettivo.

*Parametri di indicizzazione:*

- indicatori di mercato monetario: rendimento dei BOT, EURIBOR, LIBOR o parametri equivalenti rilevati in relazione all'euro;
- indicatori a medio-lungo termine: RENDISTATO, RENDIOB, tasso swap sull'euro;
- valute: Euro o valute di paesi della Zona A;
- indici di mercati azionari di paesi della Zona A, titoli azionari quotati in mercati regolamentati di paesi della Zona A, panieri costituiti dagli indici o dai titoli di cui sopra. I valori dei titoli e degli indici devono essere giornalmente pubblicati su quotidiani economici a larga diffusione nazionale. L'indicizzazione deve riferirsi ai soli interessi (deve essere comunque garantito il rimborso del capitale) ed essere rappresentata da opzioni di tipo "call" su parametri di riferimento incorporate nel titolo di debito. I titoli devono avere durata originaria pari o inferiore a 15 anni.

*Tassi nominali minimi e massimi, premi di rimborso ed eventuali spread sui parametri di indicizzazione:*

se fissati, non devono far sì che il rendimento complessivo del prestito sia non coerente con le condizioni dei mercati finanziari. In particolare, i tassi minimi e massimi devono essere determinati in modo da assicurare condizioni di equità tra emittente e sottoscrittore; i premi di rimborso devono avere natura finanziaria.

*Periodicità della cedola:*

non inferiore al trimestre o in un'unica soluzione alla scadenza.

*Rimborso del capitale:*

non inferiore alla pari (per tutti i titoli, compresi gli zero coupon ed i titoli simili agli zero coupon).

Inoltre,

- per le **obbligazioni:**

*Tipologia:*

obbligazioni ordinarie non convertibili.

*Durata originaria e durata media:*

durata originaria non inferiore a 36 mesi. La durata originaria può essere inferiore a 36 mesi a condizione che la durata media dei titoli non risulti inferiore a 24 mesi. La durata media non può comunque scendere al di sotto dei 24 mesi.

In caso di riapertura delle emissioni o in caso di periodo di collocamento prolungato, la durata media dell'emissione nel suo complesso non può scendere al di sotto del limite minimo di 24 mesi. I titoli emessi non possono avere una durata residua inferiore a 18 mesi.

segue *Allegato B***5. Tipologia e quantità dei valori mobiliari (3):**

<input type="checkbox"/>	obbligazioni	taglio dei titoli
<input type="checkbox"/>	ordinarie	.....
<input type="checkbox"/>	convertibili (4)	.....
<input type="checkbox"/>	cum warrant (4)	.....
<input type="checkbox"/>	altre (da specificare): .....	.....
<input type="checkbox"/>	altro (da specificare) (5) .....	.....

	in valuta	controvalore (6)
Importo complessivo:		
— importo dell'emissione (valore nominale)	.....	.....
— importo dell'emissione (netto ricavo)	.....	.....
di cui, da collocare in Italia (7)		
— importo dell'emissione (valore nominale)	.....	.....
— importo dell'emissione (netto ricavo)	.....	.....

## Tramite (valore nominale degli importi da collocare) (6):

	piazzeamento privato		collocamento tra il
	presso investitori istituz.	presso altri investitori	pubblico
— collocamento diretto	.....	.....	.....
— tramite banche	.....	.....	.....
— tramite SIM	.....	.....	.....
(di cui porta a porta)	.....	.....	.....

(3) Per i valori mobiliari esteri, emessi da soggetti residenti in paesi della Zona B, dovranno essere fornite informazioni in ordine alla disciplina e ai controlli cui l'operazione e l'emittente sono soggetti.

(4) Indicare, in allegato, tipo, quantità e caratteristiche dei relativi titoli di compendio.

(5) Per le quote rappresentative di investimento collettivo del risparmio, emesse da operatori non residenti e assoggettate alla disciplina, sono fornite notizie circa la disciplina applicabile ai soggetti gestori, agli investimenti e ai relativi vincoli, alla procedura di acquisto e riscatto delle quote nonché, ove possibile, circa l'espletamento della procedura di cui al D.M. 27 luglio 1993.

Per i titoli rappresentativi di prodotti finanziari derivati occorre indicare il soggetto che sopporta il rischio e, ove di diritto estero, se lo stesso è sottoposto nel paese d'origine a vigilanza di tipo prudenziale.

(6) Importi in migliaia di euro.

(7) Da indicare solo se diverso dall'importo complessivo.



## Allegato C

Alla Banca d'Italia - Amministrazione Centrale  
 Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria  
 Divisione Controlli sul Mercato Finanziario

e

Alla Banca d'Italia  
 Filiale di .....

**COMUNICAZIONE CUMULATIVA**

(da trasmettere entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno)  
 (importi in migliaia di euro)

Denominazione dell'emittente o dell'offerente: .....

Codice ABI o codice SIM (qualora si tratti di intermediari nazionali): .....

**Sez. A: valori mobiliari da emettere sul mercato interno (1)****Semestre prossimo (2)**

Tipologia titoli (3)	1° trimestre	2° trimestre	Totale

**Sez. B: valori mobiliari italiani di nuova emissione da offrire sul mercato interno (1) (4)****Semestre prossimo (2)**

Tipologia titoli (3)	1° trimestre	2° trimestre	Totale

**Sez. C: valori mobiliari esteri da offrire sul mercato interno (1)****Semestre prossimo (2)**

Tipologia titoli (3)	1° trimestre	2° trimestre	Totale

Data .....  
 (Timbro e firma)

(1) Con riferimento agli importi in valuta, indicare il controvalore sulla base del tasso di cambio rilevato nel giorno in cui la comunicazione è effettuata.

(2) Dati previsionali relativi al semestre di riferimento (1/1 - 30/6 oppure 1/7 - 31/12).

(3) Distinguere tra obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di investimento, polizze di credito commerciale, notes, commercial papers e warrant. Per quanto concerne i valori mobiliari non aventi caratteristiche "standard", va allegato un prospetto che indichi, per ciascuna tipologia di operazioni, l'ammontare e le caratteristiche finanziarie di massima, nonché, ove necessario, le informazioni di cui al Tit. IX, Cap. 1, Sez. II, par. 4.1, delle presenti Istruzioni.

(4) Trattasi di valori mobiliari emessi da soggetti terzi, per i quali non sia stata ancora effettuata preventiva comunicazione.





Alla Banca d'Italia  
 Filiale di .....

Mod. 83 Vig.

**SEGNALAZIONE DEI COLLOCAMENTI EFFETTUATI SUL MERCATO INTERNO**

Mese di .....  
 (anno)

Segnalante .....

**Sezione C** (emissioni proprie da parte di soggetti diversi dagli intermediari del mercato mobiliare) (\*)

COMUNICAZIONE [a]	VALUTA DENOMINA- ZIONE [b]	IMPORTO COMPLESSIVO [c]	CODICE ISIN [d]	TIPOLOGIA TITOLO [e]	ALTRE CARATTE- RISTICHE [f]	PREZZO [g]	IMPORTO COLLOCATO [h]	DURATA [i]	DUR. MEDIA [l]	PERIODICITÀ CEDOLA [m]	TIPO STRUTTURA [n]	SPECIFICA TASSO [o]	TIPO COLL.TO [p]	RESIDUO [q]

- (\*) Separare le operazioni comunicate con procedura ordinaria da quelle effettuate a fronte di procedura cumulativa e da quelle non soggette a comunicazione preventiva .
- [a] Se il collocamento è avvenuto a fronte di una comunicazione ordinaria o abbreviata, indicare la data della eventuale presa d'atto e il relativo numero di protocollo. In mancanza, indicare la data della comunicazione. Se l'operazione è effettuata in autonomia a fronte di comunicazione cumulativa, indicare la data di quest'ultima preceduta dalla lettera "C".
- [b] Valuta di denominazione:  
 CZK - Corone Ceche  
 DKR - Corone Danesi  
 NOK - Corone Norvegesi  
 AUS - Dollari Australiani  
 CAD - Dollari canadesi  
 NZD - Dollari Neozelandesi  
 USD - Dollari Statunitensi  
 EUR - Euro  
 FRS - Franchi Svizzeri  
 LST - Sterline Inglesi  
 YEN - Yen Giapponesi  
 PLZ - Zloti Polacchi  
 AL - Altro (specificare)
- [c] Importo complessivo in migliaia di euro (valore nominale ovvero valore comprensivo del sovrapprezzo se titoli azionari)
- [d] Codice ISIN.
- [e] Tipologia titoli:  
 AO = azioni ordinarie  
 AP = azioni privilegiate  
 AR = azioni di risparmio  
 CF = cambiali finanziarie  
 CI = certificati di investimento  
 PCC = polizze di credito comm.le  
 O = obbligazioni  
 OCW = obbligazioni convertibili o con warrant  
 N = notes  
 NCW = notes convertibili o con warrant  
 BOC = titoli emessi da enti locali  
 PS = "preferred shares" e titoli similari  
 W = warrant  
 RC = titoli "reverse convertible"  
 CP = commercial papers  
 AL = altro (specificare)
- [f] Indicare "SS" se serie speciale, "SUB" se prestito subordinato, "AB" se titoli "asset backed", "RPK" se titoli riventiti da operazioni di "repackaging", "CL" se titoli "credit linked".
- [g] Prezzo unitario di offerta (da indicare, con riferimento ai titoli di tipo obbligazionario, in percentuale del valore nominale).
- [h] Ammontare collocato in Italia (in migliaia di euro al valore comprensivo del sovrapprezzo se titoli azionari, al valore nominale negli altri casi; con riferimento alle emissioni in valuta, indicare il controvalore in migliaia di euro). Per le emissioni "zero coupon" indicare il netto ricavo maggiorato delle eventuali commissioni.
- [i] Durata (in mesi).
- [l] Durata media (in mesi) (media ponderata delle scadenze per rimborso capitale con pesi pari alle relative rate di rimborso).
- [m] Periodicità cedola (ANN = annuale; SEM = semestrale; QUAD = quadrimestrale; TRIM = trimestrale; ZC = zero coupon; UNICA = cedola unica; AL = altro, specificare).
- [n] Tipo struttura:  
 F = tasso fisso  
 V = tasso variabile (indicatori di mercato o a m/l termine)  
 M = tasso misto (almeno due cedole a t.f. e le altre a t.v.)  
 I = titoli di tipo "index"  
 CO = titoli di tipo "corridor"  
 BA = titoli di tipo "barrier"  
 RF = titoli "reverse floater" e "fixed reverse floater"  
 DC = titoli "dual currency" e "reverse dual currency"  
 SU = titoli "step up"  
 SD = titoli "step down"  
 AL = altro (specificare)
- [o] Se trattati di titoli a tasso fisso ovvero di tipo "step up" o "step down" con rendimento prefissato, rendimento effettivo lordo su base annua, calcolato in corrispondenza del prezzo di emissione; altrimenti, parametro di indicizzazione. Indicare gli eventuali titoli di compendio e le condizioni di acquisizione degli stessi.
- [p] Tipologia di collocamento (PUB = presso il pubblico, INV = presso investitori istituzionali, AL = presso altri investitori).
- [q] Eventuale residuo da collocare (in migliaia di euro; valore nominale ovvero valore comprensivo del sovrapprezzo se titoli azionari). Il valore non va indicato per i collocamenti effettuati in autonomia a valere su una comunicazione cumulativa .

(Timbro e firma)

## TITOLO IX - Capitolo 2

**RACCOLTA DEL RISPARMIO DEI SOGGETTI  
DIVERSI DALLE BANCHE***SEZIONE I*

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

**1. Premessa**

L'art. 11 del T.U., nel ribadire il principio in virtù del quale la raccolta del risparmio presso il pubblico è vietata — in generale — ai soggetti diversi dalle banche, riconosce a tali soggetti talune possibilità di raccolta.

Le presenti istruzioni sono emanate in attuazione della delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995.

L'intervento del Comitato persegue il duplice obiettivo di prevenire i fenomeni di abusivismo bancario e di promuovere la nascita di nuovi canali di accesso al risparmio per le imprese, nel rispetto dell'esigenza primaria di prevedere adeguate cautele in favore dei risparmiatori.

La raccolta di risparmio tra il pubblico viene consentita entro il limite del capitale versato e delle riserve. Essa può essere effettuata sia dalle società ed enti quotati sia dalle altre imprese. Per queste ultime si richiede un risultato di bilancio positivo negli ultimi tre esercizi e la sussistenza, per ciascuna emissione di titoli, di garanzia rilasciata da un intermediario "vigilato".

Oltre che con lo strumento obbligazionario la raccolta può essere effettuata mediante "cambiali finanziarie", ex lege 43/94, con durata compresa fra tre e dodici mesi e "certificati di investimento" con durata superiore a dodici mesi. Il taglio minimo di entrambi i titoli viene fissato in misura (euro 51.645,69) idonea per selezionare, dal lato della domanda, gli investitori in grado di valutare il rischio di impresa.

Per quanto concerne la raccolta del risparmio presso soci, essa può essere effettuata dalle società diverse dalle cooperative senza alcun limite, purché tale facoltà sia prevista nello statuto e la raccolta sia effettuata presso soci che detengano da almeno tre mesi una partecipazione almeno pari al 2 per cento del capitale sociale.

Per le cooperative non finanziarie con più di 50 soci, è previsto un limite quantitativo rapportato al patrimonio, riferito al complesso della raccolta sociale. Tale limite viene elevato in caso di prestiti garantiti, in misura almeno pari al 30 per cento, da soggetti vigilati ovvero quando la cooperativa aderisca ad uno schema di garanzia dei prestiti sociali che fornisca una adeguata tutela agli investitori.

Il Comitato ha confermato il divieto alle società finanziarie cooperative di raccogliere risparmio presso soci ed, in generale, alle altre finanziarie di raccogliere risparmio tra il pubblico mediante cambiali finanziarie e certificati di

L'identità del garante e l'ammontare della garanzia prestata devono essere chiaramente indicati sui titoli (1).

La raccolta mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento è preclusa alle società finanziarie non vigilate.

### 3.2 *Cambiali finanziarie*

Le cambiali finanziarie presentano le seguenti caratteristiche:

- sono titoli di credito all'ordine emessi in serie;
- hanno durata compresa fra 3 e 12 mesi;
- hanno un valore nominale unitario non inferiore a euro 51.645,69.

Sulla cambiale finanziaria, oltre agli elementi di cui all'art. 100 del R.D. n. 1669/33 (2) devono essere indicati:

- la denominazione, l'oggetto e la sede dell'impresa emittente, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale essa è iscritta;
- il capitale sociale dell'impresa versato ed esistente al momento dell'emissione (3);
- l'ammontare complessivo dell'emissione di cui la cambiale fa parte;
- in caso di garanzia, l'identità del garante e l'ammontare della garanzia.

### 3.3 *Certificati di investimento*

I certificati di investimento presentano le seguenti caratteristiche:

- hanno durata minima superiore a 12 mesi;
- hanno un valore nominale unitario non inferiore a euro 51.645,69.

I certificati di investimento offerti in serie sono tra loro fungibili. In tal caso essi devono avere uguali caratteristiche di durata, di rendimento, di valute, di denominazione e, se a tasso variabile, di indicizzazione.

Sui certificati di investimento devono essere chiaramente indicati:

- la denominazione, l'oggetto e la sede dell'impresa emittente, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale essa è iscritta;
- il capitale sociale dell'impresa versato ed esistente al momento dell'emissione (3);
- il valore nominale di ciascun certificato, gli elementi necessari per la determinazione della remunerazione del prestito, le modalità di rimborso;

---

(1) Le garanzie devono essere esplicite e non sottoposte a condizione.

(2) La denominazione "cambiale finanziaria"; la promessa incondizionata a pagare una somma determinata; l'indicazione della scadenza; l'indicazione del luogo di pagamento; il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento; l'indicazione della data e del luogo in cui il vaglia cambiario è emesso; la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente).

(3) Le società cooperative possono indicare il capitale sociale versato come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

- hanno formato non inferiore a cm. 70 x 100;
- sono collocati in modo tale da facilitare la consultazione da parte del pubblico;
- hanno veste grafica di facile identificazione e lettura e sono redatti in modo chiaro e comprensibile;
- riportano la denominazione della banca e la data dell'ultimo aggiornamento;
- rinviano ai fogli informativi analitici sia per quanto riguarda il maggior dettaglio delle medesime operazioni e servizi in essi indicati, sia per quanto riguarda analoghi prodotti eventualmente commercializzati per conto di altri soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di trasparenza.

Il contenuto minimale degli avvisi sintetici va conformato allo schema divulgato dall'Associazione Bancaria Italiana in data 25 ottobre 1988, allegato b) (1).

Per le operazioni di acquisto di crediti d'impresa e leasing finanziario nonché per i servizi di rilascio di carte di credito, le banche predispongono i medesimi avvisi previsti per gli intermediari finanziari specializzati (2) qualora rientrino tra le principali operazioni e servizi offerti. In tal caso, gli avvisi sintetici vengono esposti nei locali aperti al pubblico presso i quali detti prodotti sono offerti.

Le banche che pongono in essere operazioni di negoziazione in cambi predispongono un apposito avviso sintetico (cartello dei cambi), anche a caratteri mobili o di tipo elettronico, che indichi i tassi di cambio praticati per l'acquisto e la vendita a pronti delle valute nonché le eventuali commissioni o voci di costo comunque denominate. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di conservazione, sono mantenute, anche attraverso l'utilizzo di procedure informatiche, apposite evidenze riportanti per ogni giorno le informazioni del relativo avviso.

## 1.2 Fogli informativi analitici

I fogli informativi analitici riportano, per le operazioni e servizi offerti fra quelli inclusi nell'All. A del presente Capitolo, tutte le informazioni da pubblicizzare, dettagliate secondo le modalità di esecuzione dei rapporti (ad esempio: forma tecnica e durata).

Le informazioni possono essere rese disponibili anche mediante l'utilizzo di apparecchiature elettroniche, ovvero tramite altre soluzioni organizzative purché venga garantita facilità di accesso alle informazioni da parte della clientela e possibilità di asporto dei fogli informativi analitici.

Per tutte le operazioni è precisato se per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile ovvero a quello commerciale (3).

Per le operazioni attive da rimborsare secondo un piano di ammortamento, negli stessi fogli è riportato anche tale piano, riferito convenzionalmente a un capitale di euro 1.000. Per quanto concerne le operazioni a tasso variabile, i fogli informativi analitici pubblicizzano l'eventuale tasso d'interesse d'ingresso, il criterio

---

(1) All'occorrenza possono essere utilizzati gli schemi divulgati dall'ABI per gli ex istituti di credito speciale.

(2) Cfr. G.U. n. 124 del 29.5.1996.

(3) L'anno civile è di 365 giorni; l'anno commerciale è di 360 giorni.

di indicizzazione con l'indicazione anche degli ultimi valori assunti dai parametri di riferimento, la periodicità di revisione. Il piano di ammortamento, riferito convenzionalmente a un capitale di euro 1.000, va pubblicizzato applicando gli ultimi valori assunti dai parametri di riferimento e ipotizzando la costanza dei medesimi.

Più in generale, si richiama l'attenzione sull'esigenza di informare la clientela, anche attraverso i fogli informativi analitici, sui rischi connessi ai meccanismi di indicizzazione nelle operazioni a tasso variabile e sui rischi di oscillazione delle ragioni di cambio nelle operazioni in valuta.

Le banche indicano il numero massimo dei giorni valuta eventualmente applicati per l'imputazione degli interessi a debito e a credito dei clienti, e quantificano il relativo onere calcolato convenzionalmente sulla base dei tassi pubblicizzati e con riferimento ad un capitale di euro 1.000.

## **2. Metodologia di calcolo degli interessi**

Nelle operazioni attive e passive a breve termine in euro, il calcolo degli interessi è eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile.

## SEZIONE III

## CONTRATTI

**1. Forma e contenuto dei contratti**

I contratti relativi alle operazioni e ai servizi sono redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti.

La forma scritta non è tuttavia obbligatoria:

- a) per i contratti riguardanti la prestazione di servizi che formano oggetto della pubblicità e il cui prezzo unitario non eccede euro 25. Per prezzo unitario si intende il costo sostenuto dal cliente per il servizio reso e non l'ammontare della sottostante transazione;
- b) per operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto (ad esempio: conto corrente di corrispondenza).

La prestazione occasionale di operazioni e servizi non specificamente previsti nel contratto redatto per iscritto — quali, in principio, ordini di pagamento a favore di terzi, acquisto e vendita di valuta estera nelle sue diverse forme — può essere effettuata senza previo ricorso alla forma scritta a condizione che la banca:

- 1) mantenga evidenza dell'operazione compiuta;
- 2) consegni o invii tempestivamente al cliente conferma dell'operazione, indicando il prezzo praticato, le commissioni e le spese addebitate ed eventualmente il mercato su cui l'operazione è stata eseguita;
- 3) non pratichi condizioni più sfavorevoli di quelle oggetto di pubblicità per le operazioni della specie.

Con riferimento al contenuto, i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Sono indicate, oltre alle commissioni spettanti alla banca, le voci di spesa a carico del cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni di cui al par. 2 della presente Sezione (Modifica delle condizioni contrattuali) e alla Sez. IV, par. 1, del presente Capitolo (Comunicazioni periodiche alla clientela).

Nel caso in cui alcuni degli elementi che concorrono alla determinazione del costo complessivo dell'operazione dipendano dalla quotazione di titoli o valute ad una data futura ovvero non siano comunque individuabili al momento della redazione del contratto scritto, nello stesso devono essere in ogni caso indicati gli elementi per la determinazione delle suddette componenti di costo.

Per quanto attiene ai requisiti di forma e contenuto dei contratti relativi ai servizi di investimento si applicano le disposizioni del Regolamento Consob che ne disciplina l'esercizio.

## SEZIONE IV

COMUNICAZIONI PERIODICHE ALLA CLIENTELA  
E DECORRENZA DELLE VALUTE**1. Comunicazioni periodiche alla clientela**

Nei contratti di durata le banche forniscono per iscritto alla clientela, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno (entro il termine del 30 gennaio di ciascun anno), una comunicazione che dia una completa e chiara informazione sui tassi di interesse applicati nel corso del rapporto, sulla decorrenza delle valute, sulla capitalizzazione degli interessi e sulle ritenute di legge su di essi operate, sulle altre somme a qualsiasi titolo accreditate o addebitate al cliente. Tale comunicazione contiene inoltre ogni altro evento ed elemento necessario per la comprensione dell'andamento del rapporto nell'anno solare precedente ovvero nel periodo di riferimento.

Per i libretti di risparmio al portatore, le banche mettono a disposizione della clientela l'estratto conto annuale presso la succursale in cui è intrattenuto il rapporto per trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno.

Per i rapporti regolati in conto corrente, l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

Per i contratti di mutuo la comunicazione può essere omessa quando le informazioni richieste siano state già fornite in corso d'anno, in particolare attraverso gli avvisi di pagamento.

Le parti possono convenire che le comunicazioni periodiche alla clientela siano omesse nei casi di rapporti che non registrano movimenti da oltre un anno e presentano un saldo creditore non superiore a euro 2.000.

Per i contratti di deposito titoli a custodia e amministrazione, le parti possono convenire che la comunicazione sia omessa quando il valore nominale dei titoli non supera euro 20.000 e non si registrano movimenti da oltre un anno. Entro il medesimo limite di euro 20.000, le parti possono convenire di omettere le comunicazioni periodiche, anche in presenza di movimenti, quando le informazioni richieste sono già contenute nelle comunicazioni riepilogative concernenti altri rapporti di durata (ad esempio, nell'estratto conto per l'accredito degli interessi).

I rendiconti periodici alla clientela inerenti i servizi di investimento vanno effettuati secondo le disposizioni dei Regolamenti Consob.